



Il Presidente

Chiarimento n. 35 del 5 ottobre 2020 all'Ordinanza n. 77 di pari data in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione.

Con riferimento all'Ordinanza n. 77 del 05/10/2020, pubblicata sul BURC n. 190 di pari data, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- la disposizione di cui al punto 1.1, concernente l'obbligo per i *“bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato”* non si applica ai bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali, fermo il divieto di vendita di alcolici dalle ore 22:00;
- il limite orario delle ore 23:00 per la vendita con asporto previsto dal punto 1.2 (*“Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana”*) non si applica agli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all'utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto;
- la disposizione, di cui al punto 1.2., secondo cui *“Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario”*, si applica esclusivamente agli esercizi commerciali indicati al medesimo punto 1.2. dell'ordinanza citata, ovvero *“ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari)”*.

DE LUCA